

DELIBERA N. 39/2025

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / TIM XXX

(GU14/765955/2025)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 18/12/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 18/07/2025 acquisita con protocollo n. XXX del 18/07/2025;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile di Settore, dott. Gino Passarini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 18/12/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito della procedura di conciliazione, conclusasi con verbale di mancato accordo del 06/05/2025, l'istante, tramite legale di fiducia, ha presentato istanza di definizione in data 18/07/2025 nei confronti di TIM XXX, d'ora in poi TIM, dichiarando quanto segue.

“Il 20.5.2024, a seguito di trasloco in una nuova abitazione, l'istante chiese, con ordine A7SSXXXX85 (numero telefonico XXX), l'attivazione di TIM WiFi Power Top Fibra (tipologia FTTH) presso l'edificio di nuova costruzione situato in: Via XXX 82, XXX XXX.

In fase di attivazione l'operatore TIM, non essendo il civico presente nei database, indicò il numero civico XXX.

Nonostante i lavori di lottizzazione fossero stati a loro tempo eseguiti (vedi allegati con "end" della procedura del 18.9.2023) e nonostante i reclami, TIM non attivava la linea.

Il 6.3.2025 venne depositato GU5, il 17.3.2025 venne emesso provvedimento temporaneo e la linea fu attivata il 29.4.2025”.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

- a) Indennizzo per ritardato trasloco linea voce e dati e servizi accessori dal 31.5.2024 al 29.4.2025, 333 gg, € 4995;
- b) Indennizzo per omessa risposta ai reclami;
- c) Storno canoni addebitati durante l'interruzione;
- d) Penale ex art. 1 comma 292, della L. 160/2019.

2. La posizione dell'operatore

Costituitosi con memoria del 13/10/2025, l'operatore ha chiesto il rigetto delle istanze di parte attrice, precisando quanto segue.

“La scrivente difesa intende contestare integralmente, parola per parola, la ricostruzione dei fatti offerta ex adverso per tutto quanto si andrà a dire e, si riserva sin da ora, di prendere ulteriormente posizione sui fatti, in sede di memoria di replica, anche all'esito delle verifiche interne ancora in corso da parte del reparto competente Tim.

Tanto premesso, si contesta recisamente quanto dedotto ex adverso in ordine al ritardo con cui ebbe a realizzarsi il trasloco della linea.

Più precisamente, infatti, l'ordine di attivazione della linea era datato 20.5.2024 ma, come già ampiamente e incontrovertibilmente noto a controparte, l'implementazione di rete NON era stata ancora eseguita poiché, come ammesso anche dall'istante, si trattava di una nuova lottizzazione.

Ma non solo.

L'odierno Gestore, in più occasioni (si veda anche lo scambio su ConciliaWeb) ebbe modo di rappresentare all'istante che per la linea de qua, n. XXXXX, era stato concesso un subentro ad altro titolare.

Di tanto, inutile anche solo specificarlo, parte istante era perfettamente al corrente, come si evince anche dal seguente scambio di comunicazioni tra il Gestore e l'utente.

Altro

20/03/2025 09:46

informativa conclusiva per ottemperare completamente.

Creato da: TIM XXX

Buongiorno. Entro venerdì 21/03 XXX procederà all'allaccio fabbricato, dopo di che post lavoro passeranno almeno 10 giorni pertanto Il servizio FTTH dovrebbe risultare vendibile almeno da metà aprile.

Cordiali saluti

Altro

19/03/2025 08:39

ottemperanza

Creato da: TIM XXX

Buongiorno informativa conclusiva:

Si ribadisce che la linea XXXXXX NON E' più intestata al signor XXX è stata ceduta ad altra persona quindi non è possibile effettuare un trasloco.

INOLTRE LA LINEA FTTH all'attuale indirizzo non è ancora disponibile in quanto manca la copertura .

Cordiali saluti

Comunicazione avvenuta ottemperanza

17/03/2025 09:43

ottemperanza

Creato da: TIM XXX

Cliente aveva fatto richiesta al 21/05 con l'assegnazione del numero XXXXXX, l'ordine in data 12/06 è stato annullato con causa: Condominio appena costruito, manca rete.

Il suo numero attivo in via XXX XXX è XXXXXX; pertanto si deve procedere con una nuova richiesta trasloco.

Inoltre attualmente il signor XXX da settembre 2024 NON ha più alcun numero da traslocare (ha dato benestare per subentro), al nuovo indirizzo di residenza v. XXX XXX.

Appare del tutto chiaro, quindi, che nessuna responsabilità potrà essere imputata all'odierno Gestore per il ritardo – che poi tale non è – nel trasloco della linea.

In proposito, vale la pena rammentare come, ai sensi delle già richiamate Condizioni Generali di Abbonamento al servizio voce e dati, Tim abbia 60 giorni di tempo per l'attivazione della linea (art. 4.2) e che, inoltre, l'utente non abbia diritto ad alcun indennizzo qualora, come nel caso che ci occupa il ritardo nell'attivazione non sia imputabile a Tim (art. 4.7), laddove è previsto che:

“Qualora per cause imputabili a TIM i Servizi richiesti dal Cliente vengano attivati in ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente ha diritto agli indennizzi di cui al successivo Articolo 31 ed alla possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile, fermo restando che TIM non è in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza maggiore o eventi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancato/ritardato rilascio dei permessi di scavo, autorizzazioni, ecc.) non direttamente attribuibili a TIM stessa”.

Esattamente come nel caso in esame poiché, lo ribadiamo per l'ultima volta, la mancanza di rete non potrà dirsi di certo imputabile all'Operatore telefonico e, pertanto, è senz'altro integrata la scriminante ai sensi del citato articolo, con ogni ulteriore conclusione sul punto.

La quantificazione degli indennizzi fatta ex adverso, conseguentemente, viene parimenti contestata integralmente.

In conclusione, si contesta altresì l'indennizzo per mancato riscontro al reclamo, atteso che controparte NON ha versato agli atti alcun reclamo che peraltro neppure risulta nei sistemi interni Tim.

Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, Tim conferma la correttezza del proprio operato e della propria fatturazione, contestando integralmente tutte le domande avversarie.

Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre e contraddire previa conferma dell'operato di Tim XXX, il rigetto integrale delle domande avversarie”.

3. La replica dell'istante

In data 16/10/2025, l'istante ha replicato alle memorie dell'operatore, come nel seguito riportato.

“In opposizione a quanto falsamente asserito da Tim si evidenzia che l'operatore medesimo conferma il ritardato trasloco della linea.

A proposito di quanto asserito, però, si eccepisce che, qualora sussistano problematiche tecniche non causate dall'operatore, quest'ultimo è tenuto a fornire prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento

dell'obbligazione, non ritenendosi sufficiente un mero richiamo formale ai motivi tecnici, bensì l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto, così da poter scegliere, per esempio, se recedere dal contratto.

Nel caso concreto TIM non ha documentalmente dimostrato di aver assolto il predetto onere nei confronti del cliente!!!

Le comunicazioni allegate da Tim, infatti, sono tutte successive al deposito del GU5!!!

Nonostante reiterati solleciti e reclami, TIM non ha provveduto all'attivazione del servizio fino al 29.04.2025, dopo oltre 11 mesi di ritardo, e solo a seguito dell'intervento del Corecom con provvedimento temporaneo del 17.03.2025.

Durante tale periodo, l'utente è rimasto privo di linea fissa e connessione dati, pur continuando a ricevere addebitamenti di canoni non dovuti TIM sostiene che la mancata attivazione sarebbe dipesa dall'"assenza di rete per nuova lottizzazione".

Tale affermazione non corrisponde al vero per i seguenti motivi:

La lottizzazione era completata e collaudata sin da settembre 2023, come documentato.

I servizi di altri operatori, d'altra parte, risultavano già tecnicamente vendibili presso il medesimo indirizzo.

Le stesse comunicazioni interne di TIM (prodotte da essa stessa) attestano che i lavori di allaccio XXX si sono conclusi il 21.03.2025, cioè oltre 10 mesi dopo la richiesta, senza che l'utente potesse incidere in alcun modo sui tempi tecnici.

Ne consegue che il ritardo è interamente imputabile all'operatore, il quale ha gestito in modo inefficiente l'implementazione della rete e l'aggiornamento dei propri database civici.

TIM afferma che la linea XXXXXX sarebbe stata ceduta ad altro soggetto, rendendo impossibile il trasloco.

Tale circostanza è irrilevante e fuorviante, poiché:

L'ordine di trasloco del 20.05.2024 riguardava un nuovo numero (XXXXXX) e non la vecchia utenza XXXXXX.

L'utente non ha mai rinunciato al trasloco, ma si è limitato a richiedere l'attivazione della nuova linea presso la nuova abitazione.

La circostanza del subentro è quindi estranea al procedimento e non incide sulla responsabilità di TIM per il ritardo nell'attivazione del servizio richiesto (si veda sul punto anche l'interlocuzione nel procedimento GU5, oltre che la documentazione allegata).

Sul punto, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.

Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Si contestano, inoltre, gli importi addebitati dal 31.5.2024 al 29.4.2025 in quanto, in assenza di alcuna controprestazione e/o servizio erogato, tali somme non sono dovute ed andranno rimborsate e/o stornate integralmente.

Si evidenzia, infatti, come da orientamento costante dell'Agcom (si veda ad esempio delibera n 38/22/CIR "...il contratto avente ad oggetto la fornitura dei servizi telefonici è un contratto di somministrazione a carattere continuativo a prestazioni corrispettive, per cui il diritto a pretendere la controprestazione del pagamento del prezzo da parte dell'utente presuppone la regolare fornitura del servizio. Infatti, essendo ormai pacifico che, in caso di contestazione delle fatture, l'operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati, altrimenti l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al loro rimborso, nel caso di specie, a fronte della pretesa economica avanzata, XXX XXX ha ommesso di dimostrare la regolare erogazione dei servizi di competenza nel periodo circoscritto dall'istante. Pertanto, l'operatore è tenuto a stornare, ovvero rimborsare, tutti gli importi emessi in riferimento al periodo di disservizio, come individuato dall'utente, non avendo dimostrato la legittimità di tali importi fatturati.").

Si ribadisce il mancato riscontro al reclamo dell'11/06/2024.

Si ribadisce, pertanto, l'illegittimità dell'operato di Tim e delle somme fatturate e conseguentemente, si insiste con le richieste indicate nell'istanza introduttiva del

procedimento, nonché con l'applicazione della penale di cui all'art. 1 comma 292, della L. 160/2019 in favore dell'istante.

Alla luce di quanto suesposto, si confida nell'accoglimento integrale delle richieste avanzate dall'istante, fondate in fatto e in diritto, nonché supportate da elementi probatori, con vittoria delle spese e di compensi relativi alla presente procedura, in considerazione, anche, del mancato spirito conciliativo e alla correttezza contrattuale nei confronti dell'utente.”.

4. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste di parte istante vengono trattate congiuntamente e possono trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Nel caso di specie, l'istante lamenta il ritardo nel trasloco di un'utenza telefonica (per i servizi voce e dati) richiesto il 20 maggio 2024 con ordine XXXXXX.

Chiede, pertanto, l'indennizzo per il ritardo nel trasloco, l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo dell'11 giugno 2024 e lo storno dei canoni addebitati in relazione al periodo di assenza dei servizi, oltre alla penale prevista dall'art. 1 comma 292, della L. 160/2019.

L'istante, in particolare, riferisce come, nonostante reiterati solleciti e reclami, TIM non abbia provveduto all'attivazione del servizio sino al 29 aprile 2025, dopo oltre 11 mesi di ritardo, e solo a seguito dell'intervento del Corecom con provvedimento temporaneo del 17 marzo 2025.

L'operatore contesta le richieste di parte ricorrente confermando la correttezza del proprio operato rilevando, tra l'altro, come controparte non abbia versato agli atti alcun reclamo che “peraltro neppure risulta nei sistemi interni Tim”.

Ebbene, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni (Delibera AGCOM 179/03/CSP) e secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale.

Pertanto, ove l'utente lamenti il ritardo relativamente alla richiesta di trasloco della linea telefonica rispetto alle tempistiche stabilite, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono determinati da circostanze a lui non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da sua colpa.

In questi casi, inoltre, l'operatore deve anche fornire la prova di avere adeguatamente informato l'utente delle difficoltà riscontrate nell'adempimento dell'obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo formale ai motivi tecnici.

Difatti, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. e in forza del consolidato orientamento anche dell'Autorità, in caso di contestazione di inadempimento incombe sul debitore l'onere di dare adeguata e specifica prova circa l'effettiva consistenza e regolarità della prestazione.

Ne consegue che, qualora tale onere probatorio non venga assolto, deve ritenersi l'inadempimento contrattuale dell'operatore.

Per completezza, va peraltro richiamato quel costante orientamento Agcom (v. delibera 95/18/CIR) secondo cui, in assenza di segnalazione/reclamo, il gestore non può venire a conoscenza del disservizio o di un qualunque altro inconveniente riscontrato dal cliente, pertanto l'intervento dell'operatore è doveroso ed esigibile solo allorquando venga segnalato il disservizio.

In altri termini, l'onere della prova della risoluzione della problematica ricade sull'operatore, ma è inconfutabile che sull'utente incombe l'onere della segnalazione del problema, come peraltro sancito dalla società in sede contrattuale e nella sua Carta dei servizi.

A ciò si aggiunga che l'art. 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera 347/18/CONS stabilisce che:

“Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte”.

A tal riguardo, a sostegno delle proprie doglianze, l'istante allega PEC datata 11 giugno 2024, consegnata in pari data nella casella del destinatario, il cui contenuto si va qui a riportare:

“Buongiorno, con ordine XXXXXX (numero telefonico XXXXXX) ho chiesto l'attivazione di TIM WiFi Power Top Fibra (tipologia FTTH) presso l'edificio di nuova costruzione situato in: Via XXX XXX, XXX XXX. In fase di attivazione il vostro operatore, non essendo il civico presente nei vostri database, mi ha fatto indicare il numero civico XXX. L'impianto deve essere attivato al civico 82. Con la presente vi chiedo l'attivazione dei servizi contrattualmente previsti entro il termine previsto dalla vostra carta dei servizi cioè entro 60gg dalla richiesta effettuata in data 20/05/2024.”.

Si può tuttavia osservare come l'istante, nella lettera inviata all'operatore, si limiti a precisare il numero civico (82) in cui l'impianto va attivato (civico che risulta già

correttamente indicato nell'ordine sottoscritto in data 20 maggio 2024 versato a fascicolo dall'istante stesso) ed a chiedere che l'attivazione avvenga nel termine, previsto dalla Carta Servizi, di 60 giorni dalla data dell'ordinativo.

E dunque, si può aggiungere, entro il 19 luglio 2024.

A parte il dato temporale (la missiva de qua veniva trasmessa all'operatore già alcune settimane prima dello spirare del termine stabilito per l'adempimento), si osserva inoltre come il tenore letterale della comunicazione non si presta ad essere interpretato in termini di reclamo.

Conformemente a quanto valutato nella delibera Agcom 46/10/CIR, per la richiesta dell'istante avente ad oggetto il riconoscimento di un indennizzo per mancata risposta al reclamo da parte dell'operatore, deve rilevarsi l'impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta alla ipotesi disciplinata dall'articolo 8, comma 4, allegato A, della delibera Agcom n. 179/03/CSP in combinato disposto con l'articolo 11, comma 2, allegato A, della stessa delibera, che prevede l'obbligatorietà della risposta in forma scritta entro quarantacinque giorni in caso di rigetto del reclamo, e il cui mancato rispetto è idoneo a far sorgere, in capo all'utente, il diritto al riconoscimento di un indennizzo.

Deve rilevarsi, difatti, che l'articolo 1, comma 1, lettera d), allegato A, della succitata delibera n. 179/03/CSP, definisce il "reclamo" come

"l'istanza con cui l'utente si rivolge direttamente all'organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio, ovvero una questione attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata".

Le norme definitorie hanno la funzione di individuare l'ambito di riferimento della disciplina, limitandone altresì l'ambito di applicazione, con la conseguenza che deve ritenersi esclusa l'applicabilità della disciplina contenuta nella delibera n. 179/03/CSP a tutte le comunicazioni che non siano riconducibili alla nozione di reclamo ivi contenuta.

Per quanto sinora esposto, ed assenti a fascicolo reclami volti a segnalare il lamentato ritardo nel trasloco, la relativa richiesta di indennizzo (sub a) e sub b)) non può essere accolta.

Difatti, per quanto in atti, solo a seguito dell'istanza di conciliazione e della contestuale procedura d'urgenza, avviate, rispettivamente, il 6 e il 7 marzo 2025, l'operatore veniva sollecitato alla riattivazione della linea.

In particolare, con provvedimento d'urgenza in seno al GU5/XXX del 17 marzo 2025 si disponeva che TIM provvedesse "a riattivare la linea entro il giorno 21/03/2025".

Considerata l'assenza di elementi idonei a dimostrare la fruizione dei servizi da parte dell'istante e ad escludere sul punto la responsabilità dell'operatore (che avrebbe

potuto, ad esempio, indicare le tempistiche degli accadimenti descritti nel GU5), viene invece accolta la richiesta di storno dei canoni fatturati sul periodo, indicato dall'istante, compreso tra il 31 maggio 2024 e il 29 aprile 2025.

Infine, viene respinta la richiesta di “penale ai sensi dell'art. 1 comma 292, della L. 160/2019” sul presupposto che la predetta norma fa riferimento ai casi in cui siano emesse fatture a debito in relazione alle quali sia accertata l'illegittimità della condotta del gestore per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti.

Nel caso di specie, non si controverte di errate fatturazioni per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, bensì di fatturazione emessa in costanza di disservizio occorso sulla linea, pertanto estraneo alla predetta previsione normativa (conformi, delibere Agcom n. 319/20/CIR e Corecom Emilia-Romagna n. 33/2025).

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti di TIM XXX per le motivazioni in premessa.

2. TIM XXX è tenuta a stornare i canoni relativi al periodo 31 maggio 2024 – 29 aprile 2025.

3. TIM XXX è tenuta, inoltre, ad ottemperare alla presente delibera dandone, contestualmente, comunicazione a questo Ufficio, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 20, comma 4, dell'Allegato B alla delibera n. 194/23/CONS.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 18/12/2025

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mazzuca